

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 2 - numero 113 di giovedì 18 maggio 2000

Il Garante fissa le modalita' per ispezioni e controlli

Fissati modalita' e principi in base ai quali si svolgeranno, fino alla fine del mese di giugno, i controlli presso i soggetti privati e le pubbliche amministrazioni che effettuano trattamenti di dati personali.

Il Garante ha fissato le modalità e i principi in base ai quali si svolgeranno, fino alla fine del mese di giugno, i controlli e le verifiche presso i soggetti privati e le pubbliche amministrazioni che effettuano trattamenti di dati personali.

I criteri dell'attività ispettiva sono contenuti nella delibera n. 2/2000 che ne definisce il programma in base al principio di pubblicità e trasparenza delle scelte operate e ad una serie di priorità che tengono conto, tra l'altro, delle risorse a disposizione dell'Autorità.

La legge sulla privacy prevede, in particolare, che il Garante possa disporre accessi alle banche dati o altre ispezioni e verifiche presso i titolari del trattamento avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato quando ciò sia necessario per assicurare la tempestività, la speditezza e la completezza degli interventi.

Dall'attività di accertamento può scaturire l'applicazione di sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, anche il blocco dei dati e la sospensione immediata di una o più operazioni del trattamento con denuncia alla magistratura nel caso in cui emergano fatti di rilevanza penale.

Tenendo conto della necessità di indirizzare i controlli verso i settori di applicazione della legge in relazione ai quali il Garante ha ricevuto il maggior numero di segnalazioni, è stato stabilito che metà degli interventi debba riguardare i reclami presentati dai cittadini o dalle associazioni che li rappresentano per denunciare presunte violazioni del diritto alla riservatezza.

Un quarto dell'attività ispettiva, da ripartire equamente tra soggetti privati ed organismi pubblici, riguarda, invece, le verifiche disposte dal Garante nel caso in cui si sospettino delle irregolarità.

Questi controlli vengono eseguiti su autorizzazione del presidente del tribunale competente o con il preventivo assenso del titolare o del responsabile del trattamento (che deve essere informato dell'attività ispettiva) e scattano quando l'Autorità non ritiene opportuno procedere alla richiesta di informazioni o all'invio di documenti oppure nel caso in cui quelli già ricevuti siano risultati incompleti o non veritieri.

Gli accertamenti, ai quali i soggetti interessati sono tenuti a collaborare, non possono essere iniziati prima delle ore sette e dopo le ore venti e possono essere eseguiti anche con preavviso quando non sussista il rischio di una dispersione o di un'alterazione degli elementi di prova.

Un quarto degli interventi del Garante è, infine, destinato all'esecuzione di accertamenti per verificare lo stato di attuazione della legge da parte di amministrazioni ed enti pubblici o soggetti privati.

Questi ultimi controlli sono effettuati, di regola, con preavviso o richiedendo il preventivo assenso scritto ed informato dei titolari o dei responsabili dei trattamenti. I principi e i criteri fissati con la delibera sull'attività ispettiva saranno aggiornati con cadenza periodica.

Articolo redatto da Adalberto Biasiotti